

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18256 Anno 2019

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 10/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- AQUILIA Mario, nato il 04/02/1969 a Ucria
- SCIROCCO Francesco, nato il 06/07/1965 a Gioiosa Marea
- *PC S. E.D.S. Soc. Edile Stradale Contemporanei s.r.l.*

avverso la sentenza del 18/01/2017 della Corte di Appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori delle parti civili, Avv. Barbera (SEDS, Comune Barcellona P.G., Comune Montalbano Elicona, ANCE) e Avv. Santonocito (Comune Mazzarà Sant'Andrea), che hanno depositato conclusioni e nota spese;

uditi i difensori dei ricorrenti, Avv. Lo Presti (Aquila Mario), Avv. Managò e Avv. Favazzo (Scirocco Francesco), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

hr

1. Con sentenza emessa il 18/01/2017 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva affermato la responsabilità penale di Aquilia Mario e Scirocco Francesco per concorso esterno in associazione di tipo mafioso di cui agli artt. 110 e 416 *bis* cod. pen., con esclusione dell'aggravante di cui al 4° comma, condannandoli alla pena di sette anni di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (Comune di Mazzafrà S.Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto, Montalbano Elicona e ANCE), e assolvendoli invece dal reato di estorsione aggravata ai danni della SEDS, contestato in concorso con Calabrese Tindaro e Marino Tindaro (capo 8).

In merito al reato di estorsione, i giudici di primo grado hanno ricostruito la vicenda partendo dalle dichiarazioni rese da Merenda Emanuela, in cui si dava atto dell'interesse manifestato dalle organizzazioni criminali per i programmati lavori di metanizzazione dell'area nebroidea che la SNAM Rete Gas affidava alla Bonatti, che, a sua volta li ripartiva in tre lotti, che venivano affidati in subappalto alla DEMOTER, alla società ARCOBALENO ed alla SEDS; proprio in relazione a tale ultimo lotto la SEDS, dopo un primo contratto di importo piuttosto modesto (140.000 euro), aveva proseguito il rapporto con la Bonatti costituendo una ATI con Isma Costruzioni, impresa formalmente rappresentata da Milone Santi, ma riconducibile al cognato di costui, Aquilia Mario, nonché a Scirocco Franco; l'ATI aveva versato circa il 75% delle somme pagate dalla Bonatti, per contratti di nolo a freddo, alla ditta MARINOTER, riconducibile a Marino Tindaro, soggetto ritenuto inserito nel sodalizio mafioso barcellonese. I titolari della SEDS, i Ruggeri, secondo quanto da loro stessi dichiarato, sceglievano autonomamente, su consiglio del geometra Carpita, di creare l'ATI con la società Isma Costruzioni, sostenendo che quest'ultima avrebbe dovuto contribuire alle spese economiche di cantiere, alle iscrizioni necessarie per lo svolgimento dei lavori, nonché a mettere a disposizione un referente *in loco* in grado di reperire fornitori e noleggiatori; successivamente, lo Scirocco avrebbe assunto il ruolo di vero gestore, arrogandosi in via esclusiva la scelta delle ditte per il nolo, le forniture e le maestranze da assumere, motivo che spinse i titolari della SEDS, in un primo momento a scavalcare senza successo lo Scirocco, e poi, nel luglio 2009, a sporgere querela per truffa nei confronti di Milone, Aquilia e Scirocco, accusandoli di tenere atteggiamenti ostruzionistici che determinavano un rallentamento dei lavori, nonché di aver creato un clima di paura all'interno del cantiere, in seguito alle minacce subite dal nipote di Ruggeri Giuseppe, La Mantia Diego.

DR

GR

La Corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, valutando la non compiuta attendibilità delle persone offese, sia sulla base di varie incongruenze nelle dichiarazioni dei vari appartenenti al gruppo familiare Ruggeri, sia sul dato oggettivo che le ditte con le quali stipulavano contratti erano pur sempre notoriamente vicine alla famiglia "barcellonese", ha assolto gli imputati dal reato di estorsione aggravata ai danni della SEDS ed ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura per valutare la sussistenza del medesimo reato, ai danni, però, della Bonatti s.p.a. .

Con riferimento al reato di associazione di tipo mafioso, la Corte, conformemente alla decisione del Tribunale, e sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Bisognano, Campisi, Castro e Gullo), che avevano indicato Scirocco e Aquilia come soggetti "vicini" alla famiglia "barcellonese", ha inquadrato il ruolo degli imputati nella categoria degli "imprenditori collusi", poiché hanno rappresentato lo strumento, il punto di contatto e di collegamento tra la consorte mafiosa e l'imprenditoria, agevolando la riscossione del 'pizzo' grazie al metodo della sovrapproduzione da parte delle ditte, in modo da incrementare i guadagni illeciti dell'associazione di circa due milioni di euro, ai danni della Bonatti che materialmente erogava il denaro a fronte dei lavori eseguiti.

In merito all'attendibilità del collaboratore di giustizia Bisognano, posta in discussione in seguito alle dichiarazioni compiacenti prodotte nei confronti di Marino Tindaro nel procedimento dominato "Vecchia Maniera", la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni concernenti gli imputati fossero attendibili, e non il frutto di dolosi accordi, poiché rese all'esordio della sua collaborazione e soprattutto in un momento in cui era sottoposto a misura di massimo rigore.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione **Aquila Mario** per mezzo dei suoi difensori, gli Avv. Giuseppe Lo Presti e Nicola Verderico, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine al travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e mancanza di motivazione in ordine alla prova costituita dalla lettera dell'ISMA del 22.01.2009 e da quella della SEDS del 28.01.2009 in ordine alla non volontarietà della condotta concorrente dell'imputato all'associazione.

Deduce che la Corte, affermando la condotta di concorrente esterno alla associazione mafiosa grazie alle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei

collaboratori di giustizia, che hanno descritto l'imputato "vicino" alla famiglia 'barcellonese' poiché, con un appartenente di essa (Di Salvo), aveva partecipato a diverse turbative di gare d'appalto, avrebbe travisato tale prova in quanto tutti i collaboratori hanno riferito che i lavori e le forniture dei mezzi erano stati effettuati da Marino Tindaro per conto dell'ATI ISMA-SEDS, e che quindi non sarebbero stati lo Scirocco e l'Aquila a consentire volontariamente costi in più tramite il meccanismo delle sovrappatture.

Contesta, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Bisognano Carmelo, che ha reso due diverse versioni, e che perciò deve ritenersi non credibile; lamenta che i collaboratori Gullo Santo e Castro Alfio abbiano reso dichiarazioni generiche, riferendo di una mera "vicinanza", e facendo riferimento ad un periodo antecedente al 2003 (allorquando Di Salvo Sem è stato arrestato); infine, Campisi Salvatore avrebbe riferito del sistema di sovrappatture utilizzato per coprire il pagamento del pizzo al sodalizio in generale, ma la prova sarebbe stata travisata, essendo emerso che era Marino Tindaro ad essere stato imposto dall'associazione mafiosa alla Bonatti, e che la ditta Macula, che sovrappatturava la fornitura di Campisi, era stata scelta dai Ruggieri. Tale ricostruzione sarebbe confermata dalle lettere intercorse in data 22.01.2009 tra l'Aquila e la SEDS, in cui il primo contestava alla SEDS spese di cantiere esagerate disposte dal La Mantia e l'utilizzo di macchine operatrici in eccedenza, con aggravio di costi ingiustificabili, e dalla risposta della SEDS, secondo cui le macchine impegnate ed i costi sostenuti erano quelli necessari all'attività.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute prive di apprezzabile concretezza per il periodo successivo al 2003, sarebbero state travisate dalla Corte ed utilizzate senza fondamento a sostegno della tesi accusatoria. Deduce, inoltre, l'intervenuto giudicato sulle condotte dell'Aquila fino al 2003, come descritte dai collaboratori, in quanto già oggetto di giudizio nella sentenza del 16.10.2006 del GUP di Messina, divenuta irrevocabile il 9.12.2006.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416 *bis* cod. pen. per la insussistenza del dolo diretto: richiamando i principi di diritto affermati dalla sentenza Mannino delle Sezioni Unite, deduce la mancanza di dolo diretto in capo all'imputato, che non era consapevolmente certo di agevolare, con il suo atteggiamento, l'associazione mafiosa, essendo il fine

intenzionalmente perseguito quello di coltivare un profitto d'impresa della ISMA.

3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di **Scirocco Francesco**, Avv. Antonio Managò, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. ed agli artt. 110 e 416 *bis* cod. pen. e vizio di motivazione: premesso un diffuso richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'effettiva rilevanza causale del concorso esterno, contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Bisognano Carmelo, che ha reso due diverse versioni per coprire il Marino che gli aveva promesso un compenso, rendendo comunque dichiarazioni *de relato*, apprese da Di Salvo; i collaboratori Gullo Santo e Castro Alfio hanno riferito di una mera "vicinanza", ed il primo ha precisato che Scirocco pagava all'associazione mafiosa il 3%, e la sua ditta non era tra quelle da "non toccare"; infine, Campisi Salvatore avrebbe riferito del sistema di sovrappagamenti utilizzato per coprire il pagamento del pizzo al sodalizio in generale, senza riferirsi al ricorrente.

Tanto premesso, lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare l'esistenza di una effettiva rilevanza causale del comportamento dell'imputato nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, sostenendo che sarebbe privo di "efficienza causale" il comportamento del ricorrente che, essendosi ritirato a metà dei lavori di un appalto di oltre 9 milioni di euro, dopo aver riscosso solo poco più di un milione, si pone nettamente in contrasto con quello che dovrebbe essere il ruolo di un concorrente esterno. La Corte, inoltre, avrebbe fondato la motivazione su una mera congettura, alla stregua della quale, essendo i lavori proseguiti con le stesse maestranze che avevano operato con Scirocco, ci sarebbe stata una collusione mafiosa; in tal senso incorrendo, altresì, nella violazione del principio di diritto, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che impone una valutazione con giudizio *ex post*, e non *ex ante*, del concorso dell'*extraneus*; alla stregua di una valutazione *ex post*, infatti, sarebbe stato rilevante l'abbandono del cantiere da parte di Scirocco, quando la gran parte del profitto doveva ancora essere corrisposta.

3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 62 *bis* c.p.: lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche poiché la Corte ha valutato l'operato del ricorrente come "comportamento di rilevante gravità" da

GR

considerarsi preminente rispetto alla sua incensuratezza di esso, senza considerare, ancora una volta, l'abbandono dei lavori, ed il credito di una fattura di euro 400 mila.

4. Ha infine proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile **Ruggeri Delia**, in qualità di legale rappresentante della **SEDS (Società Edile Stradale Costruzioni s.r.l.)**, Avv. Giuseppe Mormino, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

4.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione avverso l'assoluzione degli imputati dal reato di **estorsione aggravata** di cui al **capo 8**.

La motivazione della Corte concernente l'assoluzione degli imputati dal reato di estorsione ai danni della SEDS perché "il fatto non sussiste", risulterebbe affetta da vizi di legittimità che ne comprometterebbero la tenuta, poiché non rispetterebbe le risultanze probatorie effettivamente emerse in dibattimento, oltre a non valutare la condotta effettivamente contestata, essendo tutto l'impianto motivazionale incentrato sul momento della costituzione dell'ATI tra la SEDS e la ISMA, senza considerare i fatti, rilevanti ai fini del processo, successivi alla suddetta costituzione. Risulterebbero anche delle incongruenze nella misura in cui la Corte afferma di "condividere appieno il giudizio espresso dal Tribunale in merito alla parziale reticenza e non compiuta attendibilità delle persone offese", mentre nella sentenza di primo grado si legge: "*ritiene il Tribunale che le dichiarazioni delle persone offese siano non solo attendibili ma, addirittura, abbiano trovato univoci e significativi elementi di convergenza negli altri elementi probatori*".

I giudici di merito avrebbero dovuto affermare la consumazione del reato di estorsione aggravata ai danni della parte civile SEDS ed il diritto della suddetta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, poiché ciò che rileverebbe è la intervenuta coartazione della volontà delle persone offese, che nel corso dell'esecuzione dei lavori hanno subito l'imposizione dei prezzi e dei fornitori indicati dagli imputati, sotto la minaccia, in caso contrario, della sospensione dei lavori; minaccia supportata dall'atteggiamento ostruzionistico delle maestranze e dei noleggi presenti in cantiere e riscontrata dal rifiuto di subentrare nelle forniture da parte di imprese "terze".

4.2. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione di legge in riferimento agli artt. 592 e 533 cod. proc. pen. e per omissione della

GR

motivazione: lamenta la condanna al pagamento delle spese processuali, poiché a fronte di una "soccombenza" non esclusiva, non può dirsi sussistente un nesso causale con delle spese processuali che sarebbero state "cagionate" dalla parte civile appellante. La Corte non motiverebbe né su quali siano le spese processuali in questione né per quale motivo ne deve rispondere la SEDS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Scirocco Francesco e Aquilia Mario sono stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa, per avere contribuito, nel ruolo di imprenditori c.d. "collusi", al rafforzamento ed al perseguimento degli scopi illeciti del sodalizio mafioso, riconducibile a "Cosa Nostra", egemone nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il contributo fornito al sodalizio mafioso è stato individuato nella condotta dei due imputati diretta a consentire al sodalizio il conseguimento di (parte di) una tangente sui lavori pubblici di metanizzazione dell'area nebroidea; in particolare, la Bonatti s.p.a., appaltatrice dei lavori, per garantirsi la 'tranquillità mafiosa', aveva pattuito il pagamento di una 'tangente' di circa due milioni di euro con il clan "dei barcellonesi"; per conseguire tali somme, i lavori erano stati ripartiti in tre lotti, e subappaltati; uno dei tre lotti era stato affidato alla SEDS, società dei Ruggeri operante a Ragusa, che, dopo poco, aveva costituito una ATI con la ISMA Costruzioni, quest'ultima riconducibile ad Aquilia Mario e Scirocco Francesco; il drenaggio delle risorse pubbliche avveniva sia mediante i c.d. noli a freddo dei mezzi impiegati nel cantiere, ed affidati ad aziende 'vicine' al sodalizio (nel caso di specie, per lo più alla ditta Marinoter, di Marino Tindaro, imprenditore ritenuto espressione del capocosca Calabrese Tindaro), sia mediante un sistema di sovrappatture, che consentiva di far conseguire al sodalizio i profitti illeciti pattuiti.

Scirocco ed Aquilia, gestori di una impresa priva di capacità imprenditoriali adeguate per garantire i lavori subappaltati all'ATI, fungevano dunque da "imprenditori" espressione del sodalizio "dei barcellonesi", grazie ai quali l'associazione mafiosa riusciva a conseguire il pagamento della 'tangente' pattuita con la società appaltatrice dei lavori pubblici.

2. Tanto premesso, vanno innanzitutto valutati congiuntamente i motivi comuni ai ricorsi di **Scirocco Francesco** e **Aquilia Mario**, per la sovrapposibilità delle questioni proposte.

CR

2.1. Le censure proposte nei confronti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – che hanno costituito la principale piattaforma probatoria dell'affermazione di responsabilità – sono inammissibili, perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – proposta addirittura mediante allegazione pressoché completa dei verbali dibattimentali -, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori Bisognano Carmelo, Gullo Santo, Castro Alfio e Campisi Salvatore.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla valutazione di credibilità ed attendibilità dei collaboratori di giustizia, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

GR

Le censure, rivolte direttamente nei confronti delle *dichiarazioni dei collaboratori*, e non nei confronti della motivazione, sono dirette a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio, alla cui stregua era Marino Tindaro ad essere stato imposto dal sodalizio (direttamente dal capo Calabrese Tindaro), mentre Aquilia e Scirocco avevano subito tale imposizione, ed il conseguente pagamento delle sovrappuntazioni.

Oltre a non essere consentita in sede di legittimità, la proposizione di tale lettura alternativa risulta altresì manifestamente infondata, avendo le sentenze di merito compiutamente ricostruito, sulla base delle complessive dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i legami che Aquilia e Scirocco avevano con l'associazione mafiosa da tempo, quali imprenditori "collusi" con il sodalizio (secondo alcune propalazioni, addirittura 'organici').

2.2. Le doglianze proposte da Aquilia, concernenti la mancanza di motivazione in relazione alle missive scambiate tra ISMA e SEDS, sono infondate.

Sulla base delle missive prodotte con l'atto di appello, infatti, l'odierno ricorrente intendeva dimostrare che l'aggravio di costi ingiustificabili non era dovuta alle scelte imposte da ISMA, bensì alle scelte imprenditoriali della SEDS, cui la prima rivolgeva le proprie contestazioni.

Tuttavia, il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); e, nel caso in esame, non soltanto il ricorrente non ha dedotto alcunché in merito alla decisività del dato documentale, così difettando di specificità della censura, ma tale decisività neppure è dato desumere dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha fondato l'affermazione di responsabilità dei due imputati sulla base di una contiguità al sodalizio mafioso, riferita concordemente da tutti i collaboratori di giustizia, ed esplicitasi in particolare nell'inserimento di una impresa 'pulita' nell'ambito del sistema di subappalti delle opere pubbliche di metanizzazione, al fine di consentire al sodalizio mafioso il conseguimento della 'tangente' pattuita con l'impresa appaltatrice.

Al riguardo, del resto, va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa

GR

decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

2.3. Anche le doglianze concernenti l'attendibilità di Bisognano Carmelo sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha affermato che l'attendibilità delle provalazioni del collaboratore concernenti la "vicinanza" di Aquilia e Scirocco al sodalizio da lui capeggiato (almeno fino all'arresto) non è stata compromessa dalle dichiarazioni, rese successivamente, e frutto di un accordo illecito con Marino Tindaro, finalizzate a ridimensionare la posizione di quest'ultimo nell'ambito del procedimento di prevenzione che aveva condotto alla confisca di un ingente compendio di beni; la versione frutto dell'accordo illecito (in relazione al quale è stata poi eseguita ordinanza custodiale) aveva quale unico obiettivo quello di ridimensionare il ruolo del Marino, indicato non più come "vicino" al clan, ma vittima, senza che le provalazioni modificassero le posizioni di Aquilia e Scirocco, che il collaboratore, ancora nel settembre 2015, continuava a definire imprenditori "organici" all'associazione.

In altri termini, la falsità delle dichiarazioni rese nel 2015 con riferimento a Marino Tindaro non è stata ritenuta in grado di minare l'attendibilità delle dichiarazioni rese nel 2010 nei confronti di Aquilia e Scirocco - costituenti parte della piattaforma probatoria del presente procedimento -, in quanto l'unico obiettivo del Bisognano era quello di ridimensionare il ruolo del Marino Tindaro, intatte essendo rimaste le provalazioni concernenti gli odierni ricorrenti.

Del resto, l'attendibilità del Bisognano, con riferimento ad Aquilia e Scirocco, è stata ritenuta altresì riscontrata dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, Castro Alfio e Gullo Santo, che hanno confermato la "vicinanza" dei due imprenditori al sodalizio mafioso, e di Campisi Salvatore, che ha illustrato il meccanismo di sovrapproduzioni grazie al quale la Bonatti era riuscita a versare la 'tangente' al clan "dei barcellonesi".

gr

2.4. Anche il terzo motivo proposto da Aquilia, concernente il dolo, ed il motivo proposto da Scirocco, concernente l'efficacia causale del contributo, meritano una valutazione congiunta, in considerazione della connessione argomentativa.

Va, innanzitutto, evidenziato che il motivo concernente il dolo, proposto dal solo Aquilia, è inammissibile, in quanto non dedotto in appello. Invero, la censura relativa all'insussistenza di un dolo diretto risulta essere stata proposta soltanto dal coimputato Scirocco, sia pure in maniera del tutto generica, con un mero ed astratto richiamo ai principi giurisprudenziali, privo di concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata (p. 23-25 dell'atto di appello), mentre Aquilia non risulta avere dedotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Peraltro, va osservato al riguardo che la sentenza impugnata ha correttamente motivato sia in ordine alla sussistenza del dolo, sia in ordine all'efficacia causale del contributo.

Conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui *"in tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio"* (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672, che ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti), la Corte territoriale ha infatti evidenziato che Scirocco e Aquilia, attraverso la loro condotta, hanno consentito alla consorteria criminale denominata "dei barcellonesi" di incassare una tangente di quasi due milioni di euro imposta alla Bonatti, l'impresa appaltatrice dei lavori di metanizzazione, fungendo da strumento, da punto di contatto e collegamento tra il sodalizio mafioso e l'imprenditoria, consentendo, tramite la società ISMA, l'inserimento delle imprese 'mafiose', o comunque contigue, nel remunerativo sistema dei c.d. noli a freddo in cantiere, e la riscossione del c.d. 'pizzo' concordato con la Bonatti mediante il sistema delle sovrappatture, ideato per dissimulare il pagamento della tangente.

GR

Condotte evidentemente connotate da quella consapevolezza e volontà di recare un contributo causale alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio mafioso, finalizzato al conseguimento di profitti illeciti (nella fattispecie, mediante imposizione del pagamento di una 'tangente' all'impresa appaltatrice di lavori pubblici).

Né l'efficacia causale del contributo è stata ritenuta esclusa dall'allontanamento di Aquilia e Scirocco dal cantiere, allorquando le opere non erano ancora ultimate: la Corte territoriale ha, al riguardo, evidenziato che il ruolo di imprenditori "collusi" era stato già efficacemente espletato, mediante l'indicazione dei lavoratori da assumere in cantiere e delle ditte da cui noleggiare i mezzi, cui erano già eseguiti numerosi ed ingenti pagamenti oggetto di sovrappagamenti; sicché proprio l'allontanamento prima dell'ultimazione dei lavori, e quindi dell'erogazione dell'intero finanziamento pubblico, è stato ritenuto, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, un indice del fatto che Aquilia e Scirocco non erano entrati nell'affare della metanizzazione per conseguire un lecito profitto d'impresa, bensì per fungere da strumento per l'infiltrazione delle imprese mafiose, o comunque 'contigue', e per coagulare le risorse pubbliche necessarie al pagamento della 'tangente'.

Ne consegue che la sentenza impugnata appare immune da censure, essendo conforme al principio, sovente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"*affectio societatis*", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671); sicché integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "*affectio societatis*", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (*ex multis*, Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683).

SR

3. Passando all'esame delle residue doglianze, il secondo motivo proposto da Aquilia, con cui si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.

A prescindere dal rilievo che la contestazione del concorso esterno, nel presente procedimento, concerne una condotta fino al 24/06/2011, mentre l'identità del fatto viene invocata con riferimento a fatti risalenti al 2003, la sentenza impugnata ha correttamente escluso una violazione del principio del *ne bis in idem*, sul rilievo assorbente che i fatti oggetto del giudicato invocato sono diversi da quelli oggetto del presente processo: invero, nel procedimento Omega (sentenza Gup Messina del 16/10/2006) era stata contestata un'associazione di tipo mafioso nel cui ambito erano stati costituiti 'cartelli di imprese' che si accordavano per "turbare le gare" pubbliche; peraltro, il reato associativo veniva escluso; nel presente processo, invece, viene contestato un concorso nell'associazione mafiosa denominata "dei barcellonesi", in cui Aquilia e Scirocco operano come "imprenditori collusi", grazie ai quali il sodalizio riesce ad ottenere profitti illeciti tramite l'infiltrazione del tessuto imprenditoriale ed i meccanismi di sovrapproduzione posti in essere nell'ambito dei rapporti di subappalto.

In altri termini, il *fatto storico* contestato è diverso rispetto a quello oggetto di accertamento giurisdizionale irrevocabile.

Inoltre, giova evidenziare che la doglianza proposta è altresì inammissibile in quanto deduce una violazione del *bis in idem* non già sulla base del parametro dell'*idem factum*, della contestazione del *fatto storico*, bensì sulla base della piattaforma probatoria (peraltro parziale) dei processi (le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, in entrambi i procedimenti, concernerebbero un lasso di tempo fermo al 2003).

In ogni caso, assorbente appare il rilievo che anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità nel presente procedimento concernono fatti successivi al 2003, riferendo di vicende, quale quella delle opere di metanizzazione, risalenti al 2008/2009; epoca alla quale risalgono, le condotte concorsuali contestate agli odierni ricorrenti nell'ambito dei subappalti delle opere di metanizzazione.

4. Il secondo motivo proposto da Scirocco, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile.

Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non

GR

contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato non soltanto l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ma altresì la particolare gravità dei fatti.

Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

5. Il ricorso della **parte civile SEDS** è inammissibile.

5.1. I primi due motivi, concernenti l'assoluzione degli imputati dal reato di estorsione ai danni della SEDS, sono inammissibili, in quanto non consentiti; le doglianze proposte, invero, sono versate interamente in fatto, calibrate su una lettura alternativa del compendio probatorio, e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La sentenza impugnata, al contrario, risulta immune da censure, avendo escluso, sulla base del testimoniale analiticamente richiamato in motivazione, che la scelta dell'ISMA (l'impresa gestita da Aquilia e Scirocco) per la costituzione di una ATI finalizzata all'esecuzione del terzo lotto del metanodotto fosse stata imposta, essendo invece risultata espressione della strategia della SEDS di garantirsi una 'tranquillità mafiosa' nella zona del

GR

messinese, estranea a quella di provenienza, grazie all'associazione con una impresa 'pulita', ma espressione del sodalizio mafioso egemone; inoltre, evidenziando che l'imputazione concerneva essenzialmente la fase successiva alla costituzione dell'ATI, ed in particolare l'imposizione di imprese contigue all'associazione mafiosa per il noleggio a freddo dei mezzi, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente l'estorsione contestata, essendo stato accertato che vi erano imprese (come la ditta Macula) scelte dai Ruggeri (i titolari della SEDS) alle quali erano stati effettuati versamenti ingenti, anche in contanti, in pagamento di fatture altrettanto generiche, e che, successivamente all'abbandono del cantiere da parte della ISMA, i Ruggeri avevano continuato a stipulare contratti con le stesse ditte che prima, tramite Marino, Scirocco e Aquilia, avevano messo a disposizione i mezzi, e che erano vicine alla famiglia "dei barcellonesi".

5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la SEDS aveva proposto appello avverso l'assoluzione degli imputati dal reato di estorsione contestata al capo 8; gravame che è stato rigettato, con conseguente condanna della parte civile appellante al pagamento delle spese del procedimento, prevista dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte privata.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. (Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano, Rv. 232165).

4. Al rigetto del ricorso di Aquilia Mario consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi della parte civile SEDS e di Scirocco Francesco consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.

Aquilia e Scirocco vanno altresì condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle altre parti civili, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna di esse (Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Comune di Montalbano Elicona, Comune di Mazzarà Sant'Andrea, A.N.C.E.), oltre accessori di legge.

42

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi della parte civile SEDS e di Scirocco Francesco e condanna ^{Tali} ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta il ricorso di Aquilia Mario, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna Aquilia e Scirocco in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle altre parti civili, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna di esse (Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Comune di Montalbano Elicona, Comune di Mazzarà Sant'Andrea, A.N.C.E.), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 10/01/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Maria Vessichelli

Maria Vessichelli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale